

## Raccolta di Giurisprudenza

# L'ANATOCISMO NEI RAPPORTI BANCARI

Aggiornamento: Maggio 2016

### **Tribunale di Cosenza 05 maggio 2016**

In tema di anatocismo, non meritano di essere valorizzate le contestazioni inerenti la validità della clausola anatocistica, per effetto della disciplina della riforma introdotta con la legge di stabilità 2014 che ha modificato la previsione di cui all'art. 120 TUB, considerato che, in difetto della delibera CICR, dubbia appare l'operatività di detta previsione.

### **Tribunale di Milano, sez. VI, sent. n. 5114 22 aprile 2016**

A prescindere da chi abbia prodotto il contratto di affidamento, deve essere dichiarata l'illegittimità degli addebiti per interessi in misura ultralegale e di commissioni di massimo scoperto, in mancanza della prova di una valida pattuizione scritta. Si deve affermare, inoltre, l'illegittimità da parte della banca di applicare interessi anatocistici, per il divieto dell'art. 1283 c.c., per il periodo successivo all'1.7.2000, in quanto l'istituto di credito non ha documentato di essersi adeguato alla delibera CICR dell'anno 2000, né ne ha conferito la prova.

### **Tribunale di Milano, sez. VI, sent. n. 4808 18 aprile 2016**

In tema di anatocismo, la Banca che ritenga legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo post Delibera CICR 2000, deve dare la prova non solo che detta pattuizione risulti dal

contratto ma anche che la medesima si è adeguata alla nuova disciplina dettata dal comma 2 dell'art. 120 TUB.

### **Tribunale di Bologna, sez. IV 25-03-2016**

In tema di controversie in materia bancaria (nel caso di specie azionate da associazioni consumeristiche), non può essere accolto il ricorso cautelare volto ad inibire l'applicazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi quando dall'istruttoria non risulti la adeguata allegazione della provata che esiste una situazione di concreto e significativo pericolo per il cliente della banca.

### **Tribunale di Modena, sent. n. 570 16 marzo 2016**

In tema di rapporti bancari, il correntista che agisce per la restituzione degli interessi anatocistici, ha l'onere di dimostrare l'ammontare del suo credito, e, deve pertanto, depositare in causa tutta la documentazione contabile.

### **Cassazione Civile, sez. VI, sent. n. 4567 09 marzo 2016**

Il contratto di conto corrente bancario, privo di data certa, non è opponibile al fallimento e risultano, comunque, nulle le clausole di tale contratto che prevedano la corresponsione di interessi superiori al tasso legale, determinati 'secondo uso piazza', e degli interessi sugli interessi.

### **Cassazione Civile, sez. VI, sent. n. 4567 09 marzo 2016**

In difetto di produzione integrale di tutti gli estratti del conto, il credito della banca non potesse essere calcolato che sulla scorta dei soli estratti prodotti, in base all'ordine cronologico ed agli importi delle operazioni in essi elencate, ma partendo da un saldo zero e non già dal saldo passivo riportato dal primo estratto allegato, attesa la mancanza di ogni prova che detto saldo corrispondesse ad un credito effettivo maturato sino ad allora dall'opponente e non fosse, piuttosto, la risultante di illegittime

maggiorazioni derivanti dall'addebito di interessi ultralegali e di interessi sugli interessi.

**Tribunale di Milano, sez. VI 08 marzo 2016**

Nel contratto di mutuo che preveda un piano di ammortamento cd alla francese non vi è alcuna violazione del divieto di anatocismo, posto che in tal caso la quota di interessi dovuta per ciascuna rata di ammortamento è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, mentre l'anatocismo consiste nella diversa operazione di calcolare interessi sugli interessi.

**Tribunale di Bari, sez. IV, sent. n. 1211 03 marzo 2016**

Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, va ribadita l'illegittimità con conseguente nullità della relativa clausola; in definitiva, la sottoscrizione di un contratto che rinvia agli usi in materia - quelli della capitalizzazione trimestrale - anche se confermati dagli avvisi periodicamente inviati dalla banca, sia pure in assenza di contestazione del cliente, non implica adesione a un uso normativo ma sottoposizione a una prassi negoziale unilateralmente imposta e pertanto inidonea a derogare alla disciplina codicistica.

**Tribunale di Bari, sez. I 23 febbraio 2016**

La capitalizzazione trimestrale degli interessi non è riconducibile ad un uso normativo nell'ambito bancario e la pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale mediante il mero rinvio alle condizioni cd. "di uso piazza" è nulla.

**Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 2910 15 febbraio 2016**

Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio, anche in sede di gravame, la sua nullità solo parziale, ma non può dichiararla in sentenza ove le parti, all'esito di tale indicazione, omettano di proporre, anche, per la prima volta,

con l'appello, un'espressa, corrispondente domanda di verifica, mancando la quale, l'accertamento contenuto nella sentenza che rigetta la domanda di nullità totale è idoneo a produrre l'effetto di un giudicato preclusivo anche con riguardo alla nullità parziale (la Corte ha cassato la decisione impugnata, la quale, a fronte di un'originaria domanda di nullità del contratto di conto corrente bancario, per difetto di forma ed illiceità delle clausole di determinazione degli interessi passivi e di capitalizzazione trimestrale, aveva ritenuto inammissibile, stante il divieto dei "nova", la domanda, proposta per la prima volta in appello, di nullità parziale del medesimo contratto in relazione alla clausola di commissione di massimo scoperto). (Cassa con rinvio, App. Firenze, 16/12/2009)

**Tribunale di Benevento 10 febbraio 2016**

In tema di anatocismo, gli usi contrari idonei a derogare il precetto di cui alla norma dell'art. 1283 c.c. sono solo gli usi normativi in senso tecnico e non i meri usi negoziali di cui all'art. 1340 c.c.

**Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 2413 08 febbraio 2016**

L'art. 1972, comma 1, c.c. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c. o per altre ragioni, mentre l'invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialità rispetto al contratto stesso (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la nullità di una transazione vertente su un contratto di conto corrente bancario con clausole di commissione di massimo scoperto, di rinvio agli usi su piazza e di anatocismo nulle, non essendo stata allegata alcuna illiceità della causa di quel contratto, né dedotta la sussistenza di un motivo illecito comune alle parti, né affermata l'essenzialità di quelle clausole nell'economia del contratto medesimo). (Rigetta, App. Lecce, 19/05/2009)

**Tribunale di Verona, sez. III, sent. n. 160 28 gennaio 2016**

In tema di contratti bancari ed anatocismo, va rigettata la domanda di ripetizione di somme a titolo di interessi anatocistici quando dal contratto risulti che post delibera CICR 2000 vi sia stata pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi.

**Tribunale di Padova 12 gennaio 2016**

L'ammortamento con piano alla francese non produce alcun effetto anatocistico nel rapporto di mutuo a tasso variabile, non dovendosi confondere il fatto che il metodo di calcolo sia quello dell'interesse composto - nel senso che la rata è composta da quota capitale e quota interessi -, con il fatto che il calcolo sia composto nel senso che gli interessi si calcolano sugli interessi.

**Tribunale di Bari, sent. n. 97 12 gennaio 2016**

In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi, è nulla per violazione dell'art. 1283 cc. la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi pattuita in epoca anteriore alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 ed attuata mediante lo strumento della chiusura infrannuale del conto corrente, perché basata su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico.

**Tribunale di Bari, sez. IV, sent. n. 5395 09 dicembre 2015**

Quando il correntista intenda, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevole, domandare la ripetizione dell'indebitato, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione d'indebitato, ossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate, e quindi deve produrre quantomeno i seguenti

documenti: 1) il contratto di conto corrente, per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime (come, ad es. l'anatocismo nel calcolo degli interessi) o la mancata pattuizione per iscritto, così come dovuto per legge (art. 1284 c.c. e 117 TUB), di talune condizioni poi applicate al contratto (ad es. il tasso d'interesse ultralegale, CMS), 2) gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi alla determinazione del saldo finale.

**Tribunale di Bari, sez. IV, sent. n. 5080 18 novembre 2015**

L'applicazione dell'anatocismo nel calcolo degli interessi è da ritenersi pattuizione legittima per i contratti bancari stipulati in data posteriore al 22.4.2000, giorno di entrata in vigore della delibera del CICR - Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, emanata il 9 febbraio 2000 sulla base dell'art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, il quale ha introdotto il comma 2 dell'art. 120 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 T.U.B.

**Tribunale di Treviso, sez. III, sent. n. 2476 12 novembre 2015**

In tema di contratto di mutuo fondiario deve escludersi che nel piano di ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale vi possa essere l'applicazione di interessi anatocistici, in quanto in tale tipo di piano gli interessi di ciascun periodo vengono calcolati su una base formata solo dal capitale residuo laddove, invece, per la realizzazione dell'effetto anatocistico sarebbe necessario che gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungessero al capitale, andando così a costituire la base di calcolo, ossia il capitale produttivo di interessi, del periodo successivo e così via.

**Tribunale di Ferrara, sent. n. 927 30 ottobre 2015**

In tema di contratto di conto corrente, qualora sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari incombe sul correntista, attore ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.

**Tribunale di Bari, sent. n. 4530 22 ottobre 2015**

Partendo dal dato normativo dell'art. 1283 c.c., norma imperativa ed eccezionale che consente l'anatocismo solo con il doppio limite di una domanda giudiziale o una convenzione posteriore alla scadenza, e di interessi dovuti da almeno sei mesi, è stato chiarito che gli usi contrari richiamati dalla norma e che alla stessa possono derogare, sono usi normativi e non negoziali. La conclusione è che la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, basata su un uso negoziale e non su norma consuetudinaria, è nulla per violazione della norma imperativa dell'art. 1283 c.c. Per gli interessi successivi a luglio 2000, il dato normativo consente la legittimità di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, a condizione però che detta periodicità sia riconosciuta anche per gli interessi attivi, ovvero che la banca, in sede di adeguamento alla delibera CICR del 9.2.2000, abbia poi dato comunicazione al correntista ex art. 7 della predetta delibera.

**Tribunale di Roma, sez. III 20 ottobre 2015**

Gli interessi possono essere conteggiati secondo determinate scadenze temporali con pari periodicità tra le parti, ma ad ogni scadenza detti interessi non potranno essere capitalizzati, cioè sommati al capitale così da determinare l'effetto vietato dalla legge della produzione di interessi sugli interessi.

**Tribunale di Chieti, sent. n. 584 16 ottobre 2015**

Per il periodo antecedente al 22.04.2000 nessuna capitalizzazione di interessi, in deroga all'art. 1283 c.c. e al di fuori di esso, è possibile; per il periodo successivo al 22.04.2000 (anche per i contratti stipulati anteriormente) è possibile specifica pattuizione sulla produzione di interessi sugli interessi maturati, nei limiti di cui all'art. 120 comma 2 TUB.

**Tribunale di Novara 08 ottobre 2015**

In tema di mutuo, il sistema di ammortamento alla francese non comporta alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi, in quanto la rata è ricomposta da una quota interessi ed una quota capitale, pertanto, mediante il pagamento rateale, il capitale si riduce progressivamente, e siccome gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e quest'ultimo è mano a mano ridotto, si verifica un fenomeno esattamente inverso rispetto alla capitalizzazione, in cui invece si assiste al progressivo aumento del capitale su cui vengono calcolati gli interessi.

**Tribunale di Bari, sent. n. 4237 08 ottobre 2015**

Ritenuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi per i conti anche saltuariamente debitori, resta comunque operante la clausola uniforme generale, riportata nei contratti bancari, di chiusura al 31 dicembre di ogni anno. Per il ricorso a detta soluzione è necessario applicare il meccanismo integrativo ex lege della clausola nulla di cui all'art. 1374 c.c., in base al quale (vedasi anche art. 1339 e 1419 comma 2 c.c.) le clausole contrattuali contrarie a norme imperative sono colpite da nullità e vengono di diritto automaticamente sostituite da queste.

**Tribunale di Siena, sent. n. 820 01 settembre 2015**

In tema di rapporti bancari, l'annotazione rilevabile dagli estratti conto di una posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista non basta di per sé a trasformare quel versamento in un indebito cosicché il correntista, sulla base di tali mere annotazioni, non può agire per la ripeti-

zione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua ancora non è avvenuto.

**Tribunale di Milano, sez. fer. 08 agosto 2015**

Nell'esercizio dell'attività bancaria il precetto che prevede che gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori e, perciò, devono essere calcolati esclusivamente sulla sorte capitale, rende la norma immediatamente precettiva anche se il CICR non ha ancora provveduto a precisare modalità e criteri di contabilità bancaria destinati a dare attuazione al principio imperativamente espresso.

**Tribunale di Urbino, sent. n. 223 04 agosto 2015**

In tema di rapporto di conto corrente bancario l'eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata perché la domanda è stata proposta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall'estinzione del rapporto. In mancanza di espressa e corretta pattuizione degli interessi ultralegali, non sono dovuti gli interessi con rinvio al cd. "uso piazza" e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale, sia prima che dopo il 2000. Non sono dovute le C.M.S. in assenza di espressa percentuale, basi di calcolo, criteri e periodicità di addebito.

**Tribunale di Siena 04 agosto 2015**

La previsione di cui al riformulato art. 120, comma 2, d.lg. 385/93 (che prevede il divieto di capitalizzazione) non è applicabile alla capitalizzazione della quota di interessi conglobata in ciascuna rata nei contratti di finanziamento in occasione della risoluzione o della decadenza dai termini di pagamento per effetto delle clausole conformi al dettato dell'art. 3 della delibera Cicr 9/2/2000, poiché la lettera A del predetto art. 120, comma 2, contiene una previsione limitata ai contratti di conto corrente mentre la lettera B prevede prescrizioni riferite esclusivamente agli interessi periodicamente capitalizzati con esclusione della capitalizzazione "una

tantum" che si verifica ai sensi della disposizione sopra indicata.

**Tribunale di Roma, sez. IX, sent. n. 16704 29 luglio 2015**

In un contratto di conto corrente bancario stipulato prima del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 che alla data del 31 dicembre 2000 recava un saldo positivo per il correntista, è legittima la capitalizzazione reciproca degli interessi in dare ed in avere se dal mese di giugno 2000 la Banca, in conformità di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 25 del citato decreto legislativo e della delibera CICR del 9 febbraio 2000, abbia applicato il criterio della capitalizzazione trimestrale reciproca.

**Tribunale di Milano, sez. VI 29 luglio 2015**

La modifica dell'art. 120, comma 2, TUB introdotta con l'art. 1, comma 129, l. n. 147 del 2013, ha reintrodotto espressamente il divieto di anatocismo in materia bancaria, come emerge dall'interpretazione letterale dell'espressione "gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori", in collegamento con il successivo periodo, che impone di calcolare gli interessi capitalizzati esclusivamente sulla sorte capitale.

**Tribunale di Milano, sez. VI 29 luglio 2015**

Non è conforme al principio di correttezza nei rapporti contrattuali con i consumatori, ex art. 2 lett. e) d.lg. 206/05, la condotta della banca che, nonostante la modifica normativa dell'art. 120 TUB attuato con l'art. 1, comma 629, l. 147/13 (che ha reintrodotto il divieto di anatocismo in materia bancaria), continua ad applicare la clausola anatocistica per gli interessi passivi secondo le modalità indicate dalla delibera del CICR del 2000 anche dopo l'1 gennaio 2014, data di entrata in vigore della nuova disciplina di legge.

**Tribunale di Roma, sez. IX, sent. n. 16704 29 luglio 2015**

Il contratto di conto corrente stipulato anteriormente all'entrata in vigore del d.lg. 342/99 (che ha modificato l'art. 120 T.U.B. e consentito la capitalizzazione degli interessi attivi o passivi con identica periodicità) che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditoria a favore della banca ed annuale per il correntista, non è nullo per violazione dell'art. 1283 c.c. se al 31 dicembre 2000 l'estratto conto aveva un saldo positivo e dal mese di giugno 2000, in conformità di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 25 d.lg. 342/99 e dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 è stato applicato il criterio della capitalizzazione trimestrale sia alle competenze dare sia a quelle avere.

**Tribunale di Torino, sez. VI, sent. n. 5148 21 luglio 2015**

La domanda di ripetizione delle somme per addebiti illegittimi sul conto corrente non è ammissibile quando il conto è ancora acceso al momento dell'instaurazione del giudizio, mentre è proponibile la domanda di accertamento del saldo da depurarsi dagli addebiti illegittimamente applicati in quanto trattasi di accertamento costitutivo finalizzato ad incidere sul rapporto in corso così da renderlo conforme al diritto ed allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti di fido concessi.

**Tribunale di Catania, sez. IV 17 luglio 2015**

In tema di rapporto bancario di conto corrente, in mancanza di espressa e corretta pattuizione, non sono dovuti gli interessi ultralegali con rinvio al cd. "uso piazza" e gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale. In punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l'onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto.

**Corte d'Appello di Lecce, sez. II, sent. n. 1681 15 luglio 2015**

La nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi comporta l'onere dell'istituto di credito di provare l'effettiva entità del proprio credito mediante la produzione di tutti gli estratti conto, a partire dall'apertura del conto, a tale onere l'intermediario non si può sottrarre invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni ex art. 2220 c.c. non potendosi confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello della prova del credito.

**Cassazione Civile, sez. IV, sent. n. 3273 15 luglio 2015**

L'anatocismo è divenuto legittimo in Italia, se praticato a condizioni di reciprocità (cioè con imputazione degli interessi attivi e passivi con la stessa cadenza), a partire dall'1.7.2000 per cui alcuna questione si pone, quanto all'addebito trimestrale degli interessi passivi nel rapporto bancario, essendo il conto corrente iniziato dopo tale data. Mentre, la C.M.S. per poter essere validamente pattuita, deve essere determinata contrattualmente o, comunque, determinabile, non solo nel suo ammontare (misura percentuale) ma anche nelle modalità di computo, altrimenti si tradurrebbe in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.

**Tribunale di Biella 07 luglio 2015**

La modifica intervenuta all'art. 120 comma 2 TUB (in vigore nel nuovo testo dall'1 gennaio 2014) da parte dell'art. 1, comma 629, della legge di stabilità n. 147/2013, ha vietato e reso illegittimo l'addebito di interessi anatocistici passivi nei rapporti bancari, per cui ad ogni scadenza pattuita per il conteggio degli interessi (che dovrà sempre avvenire con pari periodicità per gli interessi a credito ed a debito) questi non potranno essere capitalizzati ed i successivi interessi non potranno che essere computati sul solo capitale.

**Tribunale di Torino, sez. VI, sent. n. 4789 02 luglio 2015**



Con riferimento ai contratti di conto corrente stipulati prima del 2000 e tuttora in essere, è certa - stante il disposto di cui all'art. 1283 c.c. - la non spettanza della capitalizzazione trimestrale (o annuale) degli interessi a favore della banca fino al 30 giugno 2000. Ciò posto, costituisce un obiettivo peggioramento delle condizioni contrattuali l'introduzione, in tali contratti (come in tutti i rapporti bancari), del meccanismo di capitalizzazione di cui al (vecchio) disposto dell'art. 120 TUB e della conseguente deliberazione CICR del 9 febbraio 2000. Per l'effetto, è necessaria la specifica applicazione per iscritto - mediante sottoscrizione ex art. 1341 c.c. - della clausola di capitalizzazione.

**Tribunale di Lucca, sent. n. 1210 02 luglio 2015**

L'applicazione di interessi ultralegali passivi con capitalizzazione trimestrale è illegittima ove non prevista in contratto (ex art. 1284 c.c.) ed è nulla (per contrarietà all'art. 1283 c.c.) se contenuta in contratti bancari in conto corrente stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 2000.

**Tribunale di Parma 26 giugno 2015**

La nuova formulazione del comma 2 dell'art. 120 TUB, lett. B prevede un divieto di capitalizzazione periodica degli interessi (c.d. anatocismo) innovando rispetto alla norma previgente che disponeva invece la legittimità dell'anatocismo alla sola condizione che gli interessi attivi e passivi fossero capitalizzati con la stessa periodicità (nella prassi bancaria, trimestrale).

**Tribunale di Cuneo 19 giugno 2015**

(Ordinanza) In tema di anatocismo, nei contratti bancari, il mantenimento della clausola che prevede la produzione di interessi anatocistici sui debiti del cliente è un comportamento contrario ai principi di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali di cui alla lett. 2) dell'art. 2 del codice del consumo.

**Tribunale di Cuneo 19 giugno 2015**

In tema di anatocismo, l'art. 1282 c.c. va interpretato nel senso della nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi passivi.

**Tribunale di Bari, sez. IV, sent. n. 2353 21 maggio 2015**

L'azione di ripetizione di indebito, che sia esperita dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici, ovvero di determinazione degli interessi ultralegali in assenza di una pattuizione scritta, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.

**Tribunale di Salerno, sez. I, sent. n. 2079 09 maggio 2015**

La domanda di indebito oggettivo proposta dal correntista nei riguardi dell'istituto di credito va accolta quando è provato che quest'ultimo ha applicato un illegittimo anatocismo, ha contabilizzato per alcune movimentazioni valute diverse dalle date delle operazioni, ha indebitamente addebitato commissioni di massimo scoperto.

**Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 9201 07 maggio 2015**

L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto 'fatti negativi', in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (fattispecie relativa all'azione avviata da alcuni correntisti nei confronti di una banca, con la quale si contestava il saldo negativo del conto corrente sotto il profilo, tra l'altro,

dell'anatocismo e dell'usurarietà dei tassi di interesse applicati).

**Tribunale di Pavia, sez. III 07 maggio 2015**

Dopo l'1.07.2000 sono valide le clausole contrattuali che prevedono la corresponsione di interessi anatocistici purché vi sia una specifica approvazione per iscritto delle stesse e la corresponsione degli interessi (attivi e passivi) sia concordata in modo paritetico.

**Tribunale di Modena 14 aprile 2015**

Una relazione tecnica di parte che documenti l'asserita violazione delle norme in tema di usura ed anatocismo può integrare i "gravi motivi" richiesti dall'art. 649 c.p.c. ai fini della sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

**Tribunale di Milano, sez. VI 03 aprile 2015**

L'art. 120, comma 2, del testo unico bancario, come novellato dall'art. 1, comma 629, l. n. 147/2013, non può che essere inteso come rivolto a vietare l'anatocismo nei rapporti bancari, di fatto introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dall'art. 1283 c.c. che, a decorrere dall'1 gennaio 2014, rende dunque illegittima qualsiasi prassi anatocistica nei rapporti bancari e vietato l'addebito di interessi anatocistici passivi.

**Tribunale di Milano, sez. VI 03 aprile 2015**

La modifica dell'art. 120 t.u.b. introdotta dalla l. n. 147 del 2013 (c.d. legge di stabilità 2014) ha posto il divieto di anatocismo nei rapporti bancari, introducendo una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dall'art. 1283 c.c. Ne deriva che dall'entrata in vigore di tale legge non è più consentita, nell'ambito dei rapporti bancari, alcuna prassi anatocistica, posto pure che il mancato intervento di normazione secondaria a opera del C.I.C.R. non potrebbe comunque essere ritenuto ri-

levante in proposito. Ne deriva, altresì, il diritto del cliente di ripetere le somme per tale titolo addebitategli in conto nel periodo successivo all'1 gennaio 2014.

**Tribunale di Verona, sez. II, sent. n. 809 27 marzo 2015**

In tema di rapporto bancario di conto corrente, in mancanza di espressa e corretta pattuizione, non sono dovuti gli interessi ultralegali, gli interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese. In punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la banca è tenuta ad assolvere l'onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto. Da ciò ne consegue che l'eccezione in esame avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata, poiché la domanda è stata proposta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall'estinzione del rapporto.

**Tribunale di Verona, sez. III, sent. n. 758 24 marzo 2015**

Non è ancora concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento a mutuo con ammortamento c.d. alla francese, difettando - in sede genetica del negozio - il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c.

**Tribunale di Alessandria 21 febbraio 2015**

I versamenti eseguiti su conto corrente affidato, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere concretamente provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione delle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici.



**Tribunale di Alessandria 21 febbraio 2015**

La nuova disciplina dell'anatocismo delinea per il correntista un trattamento giuridico deteriore rispetto a quello previgente incardinato sul solo art. 1283 c.c. infatti mentre nel quadro normativo previgente era bandita qualsivoglia forma di anatocismo nel nuovo quadro normativo l'anatocismo è ammesso alla blanda condizione dell'osservanza dell'identico periodo di capitalizzazione degli interessi. Ne discende, che alla stregua dello stesso articolo 7 citato la banca - in relazione ai rapporti pregressi - per poter procedere alla capitalizzazione degli interessi passivi maturati a credito del correntista, necessita della "preventiva approvazione" del cliente non essendo all'uopo sufficiente una semplice comunicazione unilaterale. Ne consegue la radicale illegittimità dell'anatocismo addebitato anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR fino alla chiusura del conto con la conseguenza che gli interessi anatocistici addebitati dalla banca vanno esclusi per tutta la durata del rapporto.

**Tribunale di Roma 03 febbraio 2015**

L'opponente contesta la regolarità del conteggio degli interessi, ed il superamento, tra l'altro, del tasso di soglia; che per accertare tale circostanza l'opponente chiede disporsi una consulenza tecnica, cui controparte si oppone assumendo che si tratta di una richiesta meramente esplorativa; ritenuto che una richiesta istruttoria è meramente esplorativa quando esistono altre prove per dimostrare l'eccezione svolta, ossia quando, pur disponendo di altre richieste istruttorie, la parte non vi fa ricorso e chiede che si supplisca a tale sua omissione con una consulenza; che nel caso degli accertamenti contabili sui conti correnti, è difficile ipotizzare che si possa ricorrere a prove diverse per accertare se il calcolo degli interessi sia corretto o meno, così che la richiesta di CTU di per sé non è esplorativa, essendo quello l'unico mezzo per accertare la correttezza del saldo o della richiesta della banca; ritenuto che piuttosto che di natura meramente esplorativa della CtU e dunque di mancato assolvimento dell'onere della prova, si tratta semmai di onere di allegazione del fatto. Il correntista che eccepisce l'illegittimo calcolo degli interessi deve spiegare la ragioni della illegittimità sen-

za limitarsi ad eccepirlo, deve, ossia, allegare il fatto adeguatamente. L'onere di allegazione è dunque adempiuto quando sono esposte le ragioni per le quali si ritiene che il calcolo è illegittimo. Una volta che l'onere di allegazione sia rispettato non si può rigettare la richiesta di CTU sostenendo che è esplorativa, poiché tale difetto attiene all'onere di prova e non di allegazione.

**Tribunale di Treviso 12 gennaio 2015**

Si ha anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo. La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (c.d. ammortamento "alla francese") non comporta invece alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.

**Tribunale di Arezzo, sent. n. 1 02 gennaio 2015**

In materia di contratti bancari, con riguardo all'indebito computo di interessi anatocistici qualora il contratto di conto corrente sia stato acceso nell'alveo applicativo della delibera CICR del 9.2.2000 - con conseguente validità della pattuizione della produzione di interessi da parte degli interessi - è necessario che ciò sia affiancato dalla previsione della pari reciprocità nel computo degli interessi debitori e di quelli creditori.

**Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 25729 05 dicembre 2014**

La disposizione che ammette l'anatocismo, dettata dall'art. 1283 c.c. in materia di obbligazioni pecuniarie, non enuncia un principio di carattere generale, valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale, e non è, quindi, estensibile ai debiti di valore, quali quelli derivanti da responsabilità aquiliana. Rigetta, App. Potenza, 23/03/2011

**Tribunale di Venezia 27 novembre 2014**

(Ordinanza) Il metodo di ammortamento a rate costanti c.d. alla francese non dà luogo di per sé all'anatocismo. Come, infatti, sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito, tale metodo non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata. La quota di interessi dovuti dal mutuatario nelle rate successive non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Ne può sostenersi che si sia in presenza di un interesse "composto" per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che si fonda sulle rate a capitale costante. In realtà, il piano di ammortamento alla francese è più ossequioso del dettato dell'articolo 1194 c.c., in quanto prevede, correttamente, un criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l'imputazione più ad interessi che a capitale.

**Corte d'Appello di Brescia, sez. I 19 novembre 2014**

La banca, convenuta per la restituzione degli addebiti illegittimamente operati a titolo di interessi anatocistici, ha l'onere di indicare le operazioni ritenute solutorie al fine di far decorrere il termine decennale di prescrizione dalle singole operazioni anziché dalla chiusura del conto.

**Corte d'Appello di Brescia 19 novembre 2014**

La banca, convenuta per la restituzione degli addebiti illegittimamente operati a titolo di interessi anatocistici, ha l'onere di indicare le operazioni ritenute solutorie al fine di far decorrere il termine decennale di prescrizione dalle singole operazioni anziché dalla chiusura del conto.

**Tribunale di Ancona, sez. II 18 novembre 2014**

Per i contratti in corso di esecuzione all'epoca della delibera CICR del 9 febbraio 2000, non basta la comunicazione alla clientela dell'adeguamento unilaterale delle clausole anatocistiche stipulate anteriormente alla delibera stessa, ma occorre la specifica approvazione per iscritto da parte del cliente.

**Tribunale di Torino, sez. VI, sent. n. 7212 13 novembre 2014**

Il correntista può chiedere di accertarsi la nullità degli interessi ultralegali, anatocistici e usurari, nonché della commissione di massimo scoperto, senza che assumono rilevanza, come fatti costitutivi della pretesa, le seguenti circostanze: che il conto sia affidato o scoperto, la somma utilizzata sia rimasta contenuta o abbia ecceduto i limiti del fido e che il cliente abbia provveduto a versamenti solutori (sul conto corrente scoperto o in fido).

**Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 24160 12 novembre 2014**

La corresponsione degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno 6 mesi alla data di proposizione della domanda e che la parte ne faccia richiesta in giudizio con una specifica domanda, autonoma e distinta da quella rivolta al riconoscimento degli interessi principali (disattesa la tesi della ricorrente, secondo cui la volontà di ottenere il riconoscimento dell'anatocismo avrebbe potuto essere desunta, nella specie, dall'avvenuta indicazione, nell'atto di citazione, dell'importo complessivamente dovuto per interessi maturati fino alla data d'instaurazione del giudizio, sul quale era stata richiesta l'applicazione degli ulteriori interessi).

**Tribunale di Modena, sez. I 11 novembre 2014**

Nell'ipotesi in cui un contratto di mutuo fondiario preveda la restituzione dell'importo finanziato secondo un piano di ammortamento "alla francese" ed effettui, in relazione alle singole rate, il calcolo degli interessi al tasso pattuito in contratto sul solo capitale ancora da rimborsare al netto delle rate

già scadute, non si verifica alcun fenomeno anatocistico e, conseguentemente, la relativa pattuizione deve ritenersi valida e non inficiata da nullità per contrasto con l'art. 1283 cc.

**Tribunale di Piacenza, sent. n. 757 27 ottobre 2014**

La capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, secondo quanto stabilito dal CICR con delibera del 9 febbraio 2000, può trovare applicazione a condizione che essa sia reciproca (tanto su interessi debitori che su interessi creditori) e prevista in contratto. Con riferimento ai contratti stipulati nel periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR, è richiesta, ai fini della legittimità di tale capitalizzazione, la specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione, non essendo sufficiente la mera comunicazione da parte dell'intermediario.

**Corte d'Appello di Milano, sez. I, sent. n. 3512 07 ottobre 2014**

Le operazioni di sconto bancario, ove eseguite non in via autonoma, ma in modo sistematico sul conto corrente, costituiscono strumenti di finanziamento non diversi dalle altre forme di anticipazione o apertura di credito, le quali consentono di ottenere una provvista a fronte del pagamento di interessi; conseguentemente, l'addebito degli interessi relativi a dette operazioni deve ritenersi ricompreso nella domanda volta ad ottenere la ripetizione degli interessi anatocistici indebitamente addebitati dalla banca.

**Tribunale di Lucca, sent. n. 1439 01 ottobre 2014**

In materia di contratti bancari, il fenomeno degli interessi anatocistici - e cioè della produzione degli interessi sugli interessi - è estraneo al mutuo con ammortamento alla francese quando venga verificato che in tale tipo di mutuo l'importo della rata è costante ed è calcolata con una formula di matematica finanziaria che non comporta alcuna forma di anatocismo.

**Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 19696 18 settembre 2014**

Non è escluso dall'onus probandi posto a carico del creditore la fase temporale che si colloca anteriormente agli ultimi dieci anni. L'accertamento dell'indebito derivante dalla nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, applicata fin dall'insorgere del rapporto di conto corrente, richiede, indefettibilmente, la ricostruzione dei movimenti del conto fin dalla nascita. L'eventuale impossibilità di reperire la documentazione relativa al segmento temporale sopraindicato da parte del creditore onerato, non può riverberare sull'accertamento dell'indebito opposto dal debitore, ma esclusivamente sul residuo credito ove accertabile.

**Tribunale di Torino, sez. VI 17 settembre 2014**

La previsione di un piano di rimborso del mutuo graduale - in particolare con rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese) - non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. per i seguenti tre motivi: 1) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo; 2) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, in particolare dell'ammortamento alla francese dove la rata costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi; 3) peraltro, visto che la rata paga, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale - quota man mano crescente con il progredire del rimborso - a ciò segue che il pagamento a scadenza del periodo X riduce il capitale che fruttifica nel periodo X+1, ossia si verifica un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione.

**Tribunale di Lecce, sez. II 16 settembre 2014**

Nel metodo di capitalizzazione degli interessi c.d. "alla francese o progressivo" gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quelle di ciascuna rata, sicché, in caso di applicazione corretta del

metodo, non è rinvenibile alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e dunque non vi è alcuna applicazione di interessi anatocistici. La mera circostanza che il metodo di ammortamento alla francese sia più oneroso di quello all'italiana non può implicare di per se alcuna nullità in assenza di anatocismo.

**Tribunale di Trieste 12 agosto 2014**

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dalla banca al fine di ottenere il pagamento delle somme dovute sulla base del saldo del conto corrente, la banca riveste il ruolo di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che, qualora l'opponente deduca l'applicazione di interessi anatocistici, sulla banca incombe l'onere di produrre gli estratti conto dall'inizio del rapporto, al fine di consentire la rideterminazione del saldo.

**Tribunale di Padova, sez. I 12 agosto 2014**

Per i contratti in essere all'epoca dell'entrata in vigore della normativa di legge, che ha consentito la previsione di clausole di anatocismo bancario, l'applicazione di tale possibilità passa necessariamente attraverso la manifestazione di uno specifico consenso scritto del cliente.

**Tribunale di Sassari 09 agosto 2014**

La mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente, da parte della banca, che dovrebbe sempre (e per sempre) gelosamente conservare tale documento, impedisce di conoscere quali siano state le previsioni in tema di capitalizzazione degli interessi, con la conseguenza che la relativa deduzione difensiva dell'Istituto è priva di mordente, poggiando (paradossalmente) non su un documento prodotto ma su un documento mancante.

**Tribunale di Sassari 09 agosto 2014**

E' certo che, in difetto della prova della convenzione scritta, non possa mai esservi, neppure dopo il 22 aprile 2000 (recte dal III° trimestre 2000), a condizioni di reciprocità, in esito alla delibera CICR 7 febbraio 2000 (in G.U. 22 maggio 2000) la appli-

cazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi composti debitori, così come non può esservi addebito al correntista di commissioni di massimo scoperto (CMS) o di affidamento, perché nessuna di tali voci debitorie risulta essere stata pattuita.

**Tribunale di Sassari 09 agosto 2014**

Deve escludersi che gli interessi convenzionali siano mai stati nella specie concordati per iscritto fra le parti, in presenza di specifica contestazione di parte attrice in punto di esistenza di un accordo scritto sugli interessi, e di mancata produzione del contratto da parte della banca. Conseguentemente gli interessi dovuti sono solo quelli legali e ogni forma di capitalizzazione è in concreto da escludere, perché nulla o (il che è processualmente identico) mai stata concordata per iscritto.

**Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 15135 02 luglio 2014**

In tema di capitalizzazione degli interessi, il rapporto di conto corrente bancario è soggetto ai principi generali di cui all'art. 1283 c.c. e ad esso non è applicabile l'art. 1831 c.c., che disciplina la chiusura del conto corrente ordinario. Il contratto di conto corrente bancario è, infatti, diverso per struttura e funzione dal contratto di conto corrente ordinario, e l'art. 1857 c.c. non richiama l'art. 1831 c.c. tra le norme applicabili alle operazioni bancarie regolate in conto corrente. Cassa con rinvio, App. Milano, 23/02/2007

**Cassazione Civile, sez. VI, sent. n. 14887 01 luglio 2014**

(Ordinanza emessa in applicazione dell'art. 380 bis c.p.c.) E' inammissibile in appello una nuova domanda restitutoria fondata sulla nullità della clausola anatocistica quando già la Corte territoriale abbia operato d'ufficio il ridimensionamento dell'ammontare del credito vantato dall'istituto bancario.

**Tribunale di Roma, sez. IX, sent. n. 13776 25 giugno 2014**

L'assenza dell'adeguamento dell'Istituto di credito alla delibera CICR del 9/2/2000 comporta l'illegittimità della capitalizzazione per l'intero periodo di durata del rapporto di conto corrente con la conseguenza che va esclusa qualsiasi capitalizzazione anche con diversa periodicità.

**Tribunale di Milano, sent. n. 7234 03 giugno 2014**

Le Istruzioni della Banca d'Italia in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate. Nel caso della formula matematica del calcolo del TEG, la scelta operata dall'Organo di vigilanza, che richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica, appare del tutto congrua e ragionevole, di tal che non si ravvisano gli estremi per disattendere o disapplicare le dette Istruzioni. Conseguentemente, non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti. L'attore che reclami, agendo in ripetizione, la natura indebita delle somme addebitate dalla banca ha l'onere di produrre i contratti in cui le stesse sono presenti, di modo da poterne esaminare il testo ed il contesto. Ove non assolva al detto onere probatorio, ex art. 2697 cc, alla banca basterà dedurre che il conto corrente sia stato aperto sotto la vigenza (e nel rispetto) della delibera CICR 9.2.2000 per dimostrare la legittimità dell'anatocismo applicato.

**Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 11400 22 maggio 2014**

Al mutuo bancario ordinario, con riferimento al calcolo degli interessi, sono senz'altro applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 c.c., non rilevando, in senso opposto, l'esistenza di un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta: gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento l'art. 1283 c.c., sono, difatti, soltanto quelli formati anteriormente all'entrata in vigore del codice civile e, nello specifico campo del mutuo bancario ordinario, non è dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi previsti dalla richiamata disposizione codicistica. Deve allora, a maggior ra-

gione, escludersi che tale uso possa essersi formato per i contratti di mutuo fondiario, in cui la regola dell'anatocismo è stata applicata, persino dopo l'entrata in vigore del codice, in quanto espressamente prevista da leggi speciali. La conclusione secondo cui, a partire dall'entrata in vigore del t.u.b., nei contratti di mutuo fondiario, al pari di quanto previsto per ogni altro contratto di mutuo bancario, non è più ammessa l'automatica capitalizzazione degli interessi trova, infine, ulteriore conforto nell'art. 3 della delibera 9.2.2000 del CICR (emessa in attuazione del disposto dell'art. 120, comma 2, del t.u.b. medesimo, introdotto dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25), il quale prevede che nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del premio avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Nel nuovo panorama normativo la deroga al disposto dell'art. 1283 c.c. è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario, ma solo in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi. Non pare superfluo rilevare, peraltro, che, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. S.U. n. 775/013) in tema di mutuo ipotecario, gli interessi moratori sulle rate scadute (ivi compresi, quindi, gli eventuali interessi anatocistici) trovano collocazione chirografaria, ai sensi dell'art. 2855 c.c., comma 2.

**Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 11400 22 maggio 2014**

Nei mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predefinita di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario, aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento, che sono ontologicamente distinte e rispondono a diverse finalità; di conseguenza, il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutare la natura né ad eliminarne l'autonomia. In forza delle limitazioni previste, quindi, dall'art. 1283 c.c., la

banca mutuataria non può pretendere il pagamento degli interessi moratori sul credito scaduto per interessi corrispettivi.

**Tribunale di Bari, sez. II, sent. n. 2071 24 aprile 2014**

La clausola dell'art. 7 delle n.b.u. (riprodotta nelle condizioni generali regolanti i due rapporti contrattuali in esame), relativa al "doppio binario" di capitalizzazione (trimestrale per gli interessi debitori del cliente e annuale per quelli della banca), va considerata radicalmente nulla, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., n. 21095/2004), per contrarietà alla norma imperativa ex art. 1283 c.c., non sussistendo un uso normativo legittimante il relativo regime di capitalizzazione, bensì, al più, un uso negoziale, unilateralmente imposto dalle banche ai propri clienti: tale indirizzo giurisprudenziale è talmente pacifico, da poter essere ormai considerato vero e proprio "diritto vivente". Sennonché, la declaratoria di nullità della clausola conforme all'art. 7 n.b.u. ha posto il problema di valutare se, una volta esclusa la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, il ricalcolo delle somme dovute alla banca dovesse avvenire con la capitalizzazione annuale o escludendo qualsiasi capitalizzazione. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 24418/2010, hanno aderito alla tesi secondo cui non va applicato alcun criterio di capitalizzazione, evidenziando come non sia giuridicamente sostenibile l'assunto secondo cui, venuta meno la previsione che assoggetta gli interessi debitori alla capitalizzazione trimestrale, possa trovare applicazione per essi la capitalizzazione annuale stabilita per gli interessi creditorî. Alla nullità ex art. 1283 c.c. della clausola anatocistica contenuta nei contratti in esame, entrambi stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera CICR 22 aprile 2000, consegue il ricalcolo dei relativi saldi, scorporati dalla capitalizzazione trimestrale, senza applicazione di alcuna diversa capitalizzazione sugli interessi a debito.

**Tribunale di Reggio Emilia, sez. II, sent. n. 650 23 aprile 2014**

Ritenuta l'invalidità della pattuizione di interessi anatocistici, nel caso di mancata disponibilità di tutti gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione, per il riparto dell'onere probatorio occorre distinguere due situazioni: laddove sia la banca ad agire per il pagamento ed il primo estratto conto sia a debito per il cliente, la ricostruzione dell'andamento del rapporto deve essere effettuata partendo dal saldo zero; nel caso invece in cui sia il correntista ad agire in ripetizione, la ricostruzione del rapporto è circoscritta al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti conto, senza potere muovere dal saldo zero in caso di un primo estratto conto a debito per il cliente.

**Tribunale di Reggio Emilia, sez. II, sent. n. 650 23 aprile 2014**

Nel caso di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi da parte della banca, poiché effettuata prima del 1/7/2000 o poiché effettuata successivamente ma senza riconoscere eguale periodicità nel calcolo degli interessi attivi, non è dovuta capitalizzazione alcuna, nemmeno annuale.

**Tribunale di Reggio Emilia, sez. II, sent. n. 650 23 aprile 2014**

La prescrizione del diritto a conseguire la ripetizione delle somme versate per anatocismo è quella decennale ordinaria ex art. 2946 c.c., ed il termine prescrizione decorre dalla chiusura del conto nel caso di rimesse meramente ripristinatorie della provvista, o dalla data di annotazione in conto delle singole poste nel caso di rimesse solutorie.

**Tribunale di Pescara 10 aprile 2014**

Nei contratti di mutuo, il sistema di ammortamento progressivo (cd. "alla francese"), nel quale la restituzione del prestito avviene attraverso il pagamento di una rata costante nel tempo (caratterizzata da una quota interessi comunque decrescente ed una quota capitale crescente), non comporta, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi.



**Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 6857 24 marzo 2014**

L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta d'interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.

**Tribunale di Bari, sent. n. 1355 13 marzo 2014**

L'art. 120 T.U.B. (come modificato dal d.lgs. 4.8.1999, n. 342) prevede espressamente che sia il C.I.C.R. a stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. Con riguardo alla validità e all'applicazione al rapporto della pari reciprocità indicata deve ritenersi sufficiente, a parere del giudicante, la comunicazione della banca senza necessità della sottoscrizione di un nuovo ed ulteriore contratto. Infatti la comunicazione della banca sulle nuove condizioni praticate costituisce mera attuazione di una delibera C.I.C.R., adottata in forza di puntuale prescrizione legislativa. Il suo contenuto si impone al correntista, a decorrere dalla data di efficacia indicata, anche senza la sua adesione. La commissione di massimo scoperto accede ad un contratto di conto corrente assistito da un'apertura di credito a favore del cliente e, secondo una prima interpretazione, essa remunera la messa a disposizione dei fondi da parte della banca, a prescindere dalla loro concreta utilizzazione, e secondo un'altra, invece, costituisce la controprestazione per il rischio crescente che la banca assume in proporzione all'ammontare dell'utilizzo concreto dei fondi; secondo un'altra ancora è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi. E' la

prima l'interpretazione che pare avere accolto la Suprema Corte.

**Tribunale di Mantova 11 marzo 2014**

Nell'ipotesi in cui un contratto di mutuo fondiario preveda la restituzione dell'importo finanziato secondo un piano di ammortamento "alla francese" - sempre che le clausole contrattuali prevedano in relazione alle singole rate il calcolo degli interessi al tasso pattuito in contratto (sia esso fisso o variabile) sul solo capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già scadute - non si verifica alcun fenomeno anatocistico e, conseguentemente, la relativa pattuizione deve ritenersi valida e non inficiata da nullità per contrasto con l'art. 1283 cc.

**Tribunale di Brindisi, sent. n. 1085 07 marzo 2014**

La banca, che forma ed emette gli estratti conto periodici, ha pienamente e indubbiamente la possibilità di dimostrare, producendo in giudizio gli stessi, che il saldo iniziale negativo sia legittimo e corretto e non, viceversa, frutto dell'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi e di altre voci non dovute.

**Tribunale di Cagliari, sez. I 13 febbraio 2014**

Nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici o usurari, oltre che di commissioni e spese asseritamente non dovute, incombe sul correntista stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, vale a dire di dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'addebito di somme non dovute avrebbe determinato i maggiori esborsi, onere che deve essere assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale.

**Tribunale di Massa 28 gennaio 2014**

A fronte della contestazione del credito, oggetto di ingiunzione, in base ad un atto di opposizione cui è stata allegata una relazione contabile di parte e quindi eccepita, sia la violazione di normativa imperativa per applicazione di tassi di interessi usurari, che l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (in fattispecie in cui l'inizio dei rapporti bancari risale a periodo antecedente rispetto alla delibera CICR 09/02/2000, sicché si dovrà verificare l'eventuale adeguamento da parte della Banca alla disciplina introdotta da tale delibera), sussistono gravi motivi, ai fini della sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, ex art. 649 c.p.c.

**Tribunale di Arezzo 23 gennaio 2014**

In assenza di prova dell'esistenza di usi (normativi) contrari, la pattuizione con cui si conviene la corresponsione degli interessi di mora sulle rate scadute e non pagate (comprehensive, oltre che di parte del capitale, anche degli interessi corrispettivi) costituisce violazione del divieto di anatocismo ed è affetta da nullità.

**Tribunale di Savona 18 dicembre 2013**

In materia di rapporti bancari è valida la capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca quando trattasi di contratto di c.c. acceso in epoca successiva alla Delibera del C.I.C.R. e laddove la capitalizzazione de qua abbia carattere di reciprocità.

**Tribunale di Ferrara 05 dicembre 2013**

Il sistema di ammortamento c.d. alla francese può, nel nostro ordinamento, comportare profili di illegittimità qualora consista nell'applicazione illegittima di interessi anatocistici.

**Tribunale di Fermo 21 novembre 2013**

Dall'introduzione dell'art. 185 bis c.p.c. discende la necessità, più che la possibilità, di iniziare sistematicamente una conciliazione secondo le seguenti direttive: 1) Responsabilizzazione dei difensori che,

sia pure su impulso ed indirizzo del giudice, si vedono investiti di una proposta che possono gestire ulteriormente con i loro assistiti, ai fini di una composizione; 2) Necessità di attivare programmi sistematici di fuoriuscita dal processo nelle controversie di modesto valore, inferiore ad euro 10.000, salvo casi particolari da individuare con criteri predeterminati; 3) Necessità che non si protragga un contenzioso praticamente inutile in quanto in tutto o in parte si tratta di questioni "seriali" su cui il giudice si è già pronunciato, magari con sentenze "pilota" (es., rapporti bancari in materia di anatocismo e CMS).

**Tribunale di Monza, sez. III, sent. n. 14 20 novembre 2013**

In tema di ammissione al concordato preventivo, deve ritenersi positivamente articolato il piano che preveda il soddisfacimento della massa creditoria concordataria aventi titolo attraverso la cessione dell'intero patrimonio sociale ai creditori, rappresentato dal compendio immobiliare, rimanenze di magazzino ed attrezzature, arredi ed autoveicoli, nonché dalla realizzazione di ulteriore attivo scaturente da cause da intentarsi contro Istituti bancari, con cui la società da sottoporre a concordato ha instaurato rapporti, per usura, commissioni massimo scoperto ed anatocismo.

**Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 25841 18 novembre 2013**

In tema di fideiussione, il giudice di merito deve esaminare la questione della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, anche se la parte abbia censurato solo l'inosservanza degli artt. 1955 e 1956 c.c.: il principio dispositivo non può, difatti, limitare il rilievo di ufficio, sulla base dei fatti allegati e provati od emergenti "ex actis", della nullità contrattuale, tesa alla tutela di interessi generali non sacrificabili, fermo l'obbligo di sollecitare, al riguardo, l'attivazione del contraddittorio (Cassa con rinvio, App. Milano, 07/10/2006)

**Tribunale di Foggia, sez. I 24 ottobre 2013**

È conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in particolare all'interpretazione sistematica delle clausole, l'interpretazione data dal giudice di merito ad una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al 22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel comma 1 di tale clausola, si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.

**Cassazione Civile, sez. III, sent. n. 22808 07 ottobre 2013**

In materia di mutuo fondiario disciplinato, *ratione temporis*, dal D.P.R. n. 7 del 1976, spetta al giudice di merito accertare se, mediante la notificazione di atto di precetto al mutuatario inadempiente, la banca abbia manifestato la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista del citato D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, art. 15, dichiarando espressamente di voler risolvere il contratto di mutuo, ovvero, per fatti concludenti, intimando l'immediato pagamento di ogni residua somma ad essa spettante; non può così, per il solo fatto dell'intimazione del precetto e senza addurre e specificare adeguatamente le ulteriori ragioni di risoluzione anticipata del contratto, il debitore pretendere la cessazione di operatività dello speciale anatocismo legale previsto in materia (dal stesso D.P.R. n. 7 del 1976, art. 14) e riferito al tasso convenzionale e non a quello legale.

**Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 21466 19 settembre 2013**

L'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali e la capitalizzazione trimestrale impone la rideterminazione del saldo

finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio. Cassa con rinvio, App. Milano, 11/03/2006

**Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 21027 13 settembre 2013**

In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma 3, d.lg. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma secondo del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza), siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, mantenendo un determinato comportamento, ad una norma giuridica. E' insussistente la dedotta inapplicabilità dell'art. 1283 c.c., in tema di anatocismo, al rapporto di conto corrente bancario, il quale è soggetto ai principi generali di cui all'art. 1283 c.c. e ad esso non è applicabile l'art. 1831 c.c., che disciplina la chiusura del conto corrente ordinario; il contratto di conto corrente bancario è, infatti, diverso per struttura e funzione dal contratto di conto corrente ordinario e l'art. 1857 c.c. non richiama l'art. 1831 c.c. tra le norme applicabili alle operazioni bancarie regolate in conto corrente.

**Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 20688 10 settembre 2013**

In tema di conto corrente bancario, l'accertata nullità della clausola concernente la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista non travolge l'intero credito azionato dalla banca in via monitoria, bensì la sola parte di esso riguardante gli interessi, imponendo al giudice un nuovo calcolo degli stessi sempre che sussista la prova del credito nella sorte capitale e senza che sia possibile ricorrere al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., norma eccezionale, applicabile ai fini della liquidazione del danno, ma non della determinazione del corrispettivo di obbligazioni contrattuali, salvi i casi specificamente previsti dalla legge. Rigetta, App. Genova, 30/05/2005

**Cassazione Civile, sez. VI, sent. n. 20172 03 settembre 2013**

Una volta dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo, gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna. Cassa con rinvio, App. Salerno, 13/10/2010

**Cassazione Civile, sez. VI, sent. n. 20172 03 settembre 2013**

In ipotesi di conto corrente bancario stipulato anteriormente al 22 aprile 2000, l'esclusione del diritto della banca ad operare qualsiasi capitalizzazione degli interessi a debito del correntista, in seguito alla dichiarazione di nullità della relativa pattuizione, secondo quanto precisato dalla sentenza n. 24418 del 2010 resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, non integra alcuna ipotesi di "overruling" a tutela dell'affidamento incolpevole della banca stessa, trattandosi di mutamento di giurisprudenza riguardante norme di carattere sostanziale e non processuale. Cassa con rinvio, App. Salerno, 13/10/2010

**Tribunale di Firenze 16 luglio 2013**

Sull'indebito in materia di contratto di apertura di credito bancario sono dovuti a favore del correntista gli interessi legali dalla messa in mora al saldo

con capitalizzazione degli stessi nei termini di cui all'art. 1283 c.c. a far data dalla domanda giudiziale. Trattandosi di un indebito oggettivo e di una obbligazione di valuta è altresì dovuto il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c., che "può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali" (In tal senso Cass. SS.UU. n. 19499/08).

© TIDONA COMUNICAZIONE

È vietata la riproduzione o distribuzione a terzi in qualsiasi forma, anche mediante la pubblicazione in siti internet.